



COMUNE DI SAN GIOVANNI AL NATISONE

PROVINCIA DI UDINE

**REGOLAMENTO RECANTE NORME E CRITERI PER LA
RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO DI CUI
ALL'ART. 113 DEL D.LGS. 18-04-2016 N. 50 E SUCCESSIVE MODIFICHE
ED INTEGRAZIONI ED ALL'ART.11 DELLA L.R. N. 14/2002 E
SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI**

INDICE

- ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE
- ART. 3 - SOGGETTI BENEFICIARI
- ART. 4 - COSTITUZIONE E FINANZIAMENTO DEL FONDO PER FUNZIONI TECNICHE
- ART. 5 - GRUPPO DI LAVORO
- ART. 6 - RIPARTIZIONE DEL FONDO DI INCENTIVAZIONE
- ART. 7 - ACCERTAMENTO DELLE ATTIVITA' SVOLTE
- ART. 8 - LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI
- ART. 9 - RIDUZIONE DEGLI INCENTIVI A FRONTE DI INCREMENTI DEI COSTI E DEI TEMPI PREVISTI
- ART. 10 - INCENTIVI PER LE ATTIVITA' SVOLTE DALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE
- ART. 11 - RINVIO
- ART. 12 - ENTRATA IN VIGORE E FASE TRANSITORIA

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento definisce le modalità e i criteri di riparto delle risorse del fondo per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti dell'Ente, secondo quanto previsto dall'art. 113 del D. Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, di seguito denominato Codice dei contratti pubblici e, per i lavori, dall'art. 11 della L.R. 14/2002 s.m.i.

Art. 2 - Ambito di applicazione

1. Gli incentivi vengono ripartiti tra i dipendenti incaricati dello svolgimento delle funzioni tecniche inerenti le seguenti attività:

- a) programmazione della spesa per investimenti;
- b) verifica preventiva dei progetti;
- c) predisposizione e controllo delle procedure di gara;
- d) predisposizione e controllo delle procedure di esecuzione dei contratti pubblici;
- e) responsabile unico del procedimento (R.U.P.);
- f) direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione;
- g) collaudo tecnico amministrativo ovvero verifica di conformità;
- h) collaudatore statico.

2. Se non diversamente specificato, le funzioni di cui alle lettere a), b), c), d) del comma 1) sono svolte dal responsabile unico del procedimento.

3. Le funzioni tecniche di cui al comma 1, che danno titolo alla corresponsione degli incentivi, riguardano le procedure per la realizzazione di opere e lavori pubblici e per l'acquisizione di servizi e forniture.

4. Restano esclusi dalla corresponsione degli incentivi tutti i lavori, servizi e forniture affidati direttamente con interpello di un unico operatore economico, ovvero per i quali non sia stata attivata una procedura di gara, sia pure semplificata.

5. L'incentivo viene corrisposto per gli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.

Art. 3 - Soggetti beneficiari

1. I soggetti beneficiari del fondo sono individuati nei dipendenti del Comune che svolgono direttamente o collaborano alle funzioni tecniche inerenti le attività di cui all'art. 2, comma 1, nelle loro varie componenti tecniche ed amministrative, e precisamente:

- a) nel personale degli uffici tecnici e amministrativi che abbia partecipato alla programmazione di opere o lavori pubblici, forniture e servizi, alla verifica preventiva della progettazione secondo quanto previsto dall'art. 26 del Codice dei contratti pubblici, alla redazione dei bandi, dei capitolati e dei contratti, delle lettere di invito con capitolato e, in generale, agli adempimenti inerenti la procedura di affidamento dell'appalto;
- b) nel personale degli uffici tecnici e amministrativi incaricato della direzione dei lavori o della esecuzione del contratto, del collaudo tecnico amministrativo e/o statico, della certificazione di regolare esecuzione o verifica di conformità;
- c) nel responsabile unico del procedimento;
- d) nei collaboratori, tecnici o amministrativi, del responsabile unico del procedimento, che svolgono compiti di supporto dell'attività di programmazione, verifica preventiva della progettazione, direzione dei lavori o direzione dell'esecuzione, collaudo o verifica di conformità.

2. Non concorre alla ripartizione del fondo il personale con qualifica dirigenziale. Qualora un ruolo qualsiasi, all'interno del gruppo di lavoro di cui all'art. 5 del presente regolamento, venga affidato a personale avente qualifica dirigenziale, il relativo incentivo costituisce economia, fermo restando la quota parte dell'incentivo spettante ai dipendenti inseriti nel gruppo di lavoro.

Art. 4 - Costituzione e finanziamento del fondo per funzioni tecniche

1. Il fondo di incentivazione per le funzioni tecniche è costituito da una somma non superiore al 2% dell'importo, al netto dell'IVA, posto a base di gara di un lavoro, opera, fornitura o servizio.

2. L'80% delle risorse finanziarie del fondo è ripartito tra i dipendenti incaricati delle funzioni di cui all'art. 2 comma 1 ed eventuali collaboratori di cui all'art. 5 comma 3. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali, assistenziali e fiscali (es. IRAP) a carico del Comune.

3. Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo è destinato all'acquisto, da parte dell'Ente, di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza del Comune e dei servizi ai cittadini.

4. L'entità del fondo di cui al comma 1 viene stabilita dal presente regolamento in base alle classi di importo di seguito indicate, con riferimento alle opere o lavori pubblici:

- a) per opere e lavori fino a € 750.000,00 il fondo è pari al 2% dell'importo a base di gara;
- b) per opere e lavori di importo compreso tra € 750.000,01 e € 1.500.000,00 il fondo è pari all'1,8% dell'importo a base di gara;
- c) per opere e lavori di importo compreso tra € 1.500.000,01 e € 5.000.000,00 il fondo è pari all'1,6% dell'importo a base di gara;
- d) per opere, lavori di importo compreso tra € 5.000.000,01 e € 25.000.000,00 il fondo è pari all'1,4% dell'importo a base di gara;
- e) per opere, lavori di importo superiore a € 25.000.000,00 il fondo è pari all'1,2% dell'importo a base di gara.

5. L'entità del fondo di cui al comma 1 viene stabilita dal presente regolamento in base alle classi di importo di seguito indicate, con riferimento ai servizi o forniture:

- a) per servizi o forniture fino a € 500.000,00 il fondo è pari al 2% dell'importo a base di gara;
- b) per servizi o forniture di importo compreso tra € 500.000,01 e € 1.000.000,00 il fondo è pari all'1,8% dell'importo a base di gara;
- c) per servizi o forniture di importo compreso tra € 1.000.000,01 e € 5.000.000,00 il fondo è pari all'1,6% dell'importo a base di gara;
- d) per servizi o forniture di importo superiore a € 5.000.000,01 il fondo è pari all'1,4% dell'importo a base di gara.

6. L'importo del fondo non sarà soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.

7. In caso di modifiche del contratto di cui all'art. 106 commi 1 e 2 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., salvo il caso in cui derivino da errori o da omissioni nel progetto esecutivo, si provvederà a quantificare un importo del fondo anche relativamente all'importo della modifica al lordo del ribasso di gara.

8. Il fondo viene costituito mediante la sua previsione all'interno del quadro economico del lavoro, servizio o fornitura.

Art. 5 – Conferimento degli incarichi

1. I singoli incarichi sono conferiti con atto del Titolare di Posizione Organizzativa dell'Area di competenza (T.P.O.), ad eccezione delle opere pubbliche per le quali sono conferiti con atto del Segretario Comunale, sentito il T.P.O. di competenza; l'atto di conferimento può essere modificato o revocato in qualsiasi momento motivandone la decisione. Qualora la figura del R.U.P. e del T.P.O. coincidano, anche per i servizi e le forniture è il Segretario Comunale a conferire l'incarico.

2. Nei provvedimenti di affidamento degli incarichi sono indicati i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni affidate. Il Segretario Comunale, su richiesta dell'incaricato, può concedere differimenti al termine finale.

3. L'individuazione degli eventuali collaboratori e delle relative percentuali spettanti viene effettuata dal RUP in accordo con i soggetti cui detti collaboratori forniscono il loro supporto ed approvata dal responsabile del servizio.

4. Eventuali variazioni dei collaboratori e delle percentuali loro spettanti sono possibili in qualsiasi momento con provvedimento adottato dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP).

Art. 6 - Ripartizione del fondo di incentivazione

1. La ripartizione dell'incentivo per ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura è fatta secondo le percentuali di seguito riportate, rapportate alla quota dell'80% del fondo spettante ai dipendenti:

Incentivi per lavori e opere			
Fasi del procedimento (1)	Quota totale (2)	Attività specifica (3)	Quota parz. (4)
Programmazione degli interventi (art. 21 del Codice dei contratti pubblici)	10%	Redazione e aggiornamento del Programma triennale dei lavori pubblici	5%
		Preventivazione della spesa per investimenti compresa la previsione e quantificazione delle spese per le procedure espropriative	5%
Verifica preventiva dei progetti (art. 26 del Codice dei contratti pubblici)	10%	Attività di verifica dei progetti	7%
		Validazione dei progetti	3%
Fase di appalto	10%	Redazione e controllo degli atti necessari alla procedura di appalto (bandi, manifestazioni di interesse, lettere di invito, capitolati, contratti, ecc.)	10%
Fase esecutiva	35%	Attività di predisposizione e di controllo delle procedure di esecuzione dei contratti pubblici	10%
		Direzione dei lavori, ufficio di direzione lavori, emissione collaudo/certificato di regolare esecuzione	20%
		Collaudo statico	5%
Responsabile Unico del Procedimento (Ufficio del RUP)	35%	Attività elencate nell'art. 31 del Codice dei contratti pubblici e previste nelle Linee guida ANAC	35%
Totali	100%		100%

Incentivi per servizi e forniture			
Fasi del procedimento (1)	Quota totale (2)	Attività specifica (3)	Quota parz. (4)
Programmazione degli interventi (art. 21 del Codice dei contratti pubblici)	5%	Redazione e aggiornamento del Programma biennale degli acquisti e dei servizi	5%
Fase di appalto	30%	Redazione e controllo degli atti necessari alla procedura di appalto (bandi, manifestazioni di interesse, lettere di invito, capitolati, contratti, Me.Pa., ecc.)	30%
Fase esecutiva	35%	Attività di predisposizione e di controllo delle procedure di esecuzione dei contratti pubblici	15%
		Direzione della esecuzione del contratto e verifica di conformità	20%
Responsabile Unico del Procedimento (Ufficio del RUP)	30%	Attività elencate nell'art. 31 del Codice dei contratti pubblici e previste nelle Linee guida ANAC	30%
Totali	100%		100%

2. Nel caso di contratti misti di appalto, si applicano le quote riferite al tipo di appalto che caratterizza l'oggetto principale del contratto. Ai sensi dell'art. 28, comma 1, del Codice dei contratti pubblici, l'oggetto principale dell'appalto è determinato in base al valore stimato più elevato tra quelli delle singole parti, fermo restando che il valore complessivo del contratto è dato dalla somma del valore delle singole parti.

3. I soggetti destinatari dell'incentivo sono quelli che assumono, in rapporto alla singola attività specifica (indicata nella colonna 3), la responsabilità del procedimento, sub-procedimento o attività. I collaboratori tecnici o amministrativi sono, invece, coloro che, in rapporto alla singola attività specifica, partecipano, tecnicamente e/o amministrativamente, allo svolgimento delle predette attività.

4. Ai collaboratori tecnici o amministrativi viene riconosciuta una quota parte dell'attività specifica non superiore al 35% della corrispondente aliquota. La restante quota viene riconosciuta al responsabile dell'attività specifica. Nel caso in cui non vi siano collaboratori per l'attività specifica la totalità della quota relativa viene erogata al responsabile dell'attività.

5. Le singole quote di competenza potranno essere tra loro cumulabili, fatti salvi i casi di incompatibilità.

Art. 7 - Accertamento delle attività svolte

1. Il Titolare di Posizione Organizzativa dell'Area competente certifica la prestazione effettuata da tutti i beneficiari del fondo sulla base di un prospetto predisposto dal RUP, il quale deve contenere il rispetto del termine fissato nel provvedimento di nomina, l'importo definitivo dell'incentivo e gli importi spettanti ai singoli incaricati e collaboratori sulla base delle percentuali individuate nell'atto di conferimento.

2. Ai fini della erogazione degli incentivi, è necessario l'accertamento positivo dell'effettuazione delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati. L'accertamento è positivo nel caso in cui tutte le attività siano state svolte senza errori o ritardi imputabili ai dipendenti incaricati.

3. Nel caso in cui non vengano rispettati i costi previsti per la realizzazione dell'opera o l'acquisizione del servizio o della fornitura oppure non vengano rispettati i termini per la conclusione delle attività per le quali sono previsti gli incentivi, il TPO competente dispone, con proprio atto, la riduzione degli incentivi secondo quanto previsto dall'art. 9 del presente regolamento.

Art. 8 - Liquidazione degli incentivi

1. La liquidazione degli incentivi ai dipendenti potrà avvenire previo impegno di spesa assunto con determinazione del T.P.O. sul capitolo di spesa al quale vengono imputati i lavori, servizi, forniture.

2. Il TPO provvede alla liquidazione degli incentivi ai dipendenti che ne hanno diritto, sulla base dell'accertamento di cui all'art. 7 del presente regolamento, da richiamare nel medesimo atto.

3. La liquidazione **può essere** effettuata alle seguenti scadenze:

- per la fase di programmazione e verifica: intera quota con l'avvio della gara di appalto;
- per la fase di appalto: intera quota ad avvenuta aggiudicazione della gara d'appalto;
- per la fase di esecuzione e collaudo/certificato di regolare esecuzione (CRE): intera quota con l'approvazione del collaudo/CRE (se trattasi di opere o lavori) o della verifica di conformità (se trattasi di servizi o di forniture);
- per il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento: il 50% della quota con l'avvio della gara di appalto e il restante 50% con l'approvazione del collaudo/CRE (se trattasi di lavori) o di verifica di conformità (se trattasi di servizi o di forniture).

4. L'importo del fondo previsto dal precedente art. 4, comma 7 (modifiche del contratto di cui all'art. 106 commi 1 e 2 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.), è liquidato dopo l'approvazione del certificato di collaudo e di regolare esecuzione.

5. Per i lavori, le quote parte dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'Amministrazione, ovvero prive dell'accertamento di cui al comma 1 del presente articolo, costituiscono economie e possono essere reimpiegate all'interno del quadro economico dell'opera.

6. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse Amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Il dipendente incaricato da altra Amministrazione è tenuto a comunicare tempestivamente al Responsabile di Area l'incarico affidatogli ed il compenso ricevuto in liquidazione. Il Responsabile d'Area trasmette detta comunicazione all'Ufficio del personale che esegue i controlli. L'eventuale quota spettante oltre il limite non viene erogata e costituisce economia.

7. Gli incentivi relativi a lavori, servizi e forniture di modesta entità (ovvero fino ad € 1.600,00 ogni onere incluso ed escluso il 20% di cui al precedente art. 4, comma 3), possono essere liquidati per l'intera quota, a scelta del RUP in accordo con eventuali altri soggetti destinatari, ad avvenuta approvazione del collaudo/CRE (se trattasi di opere o lavori) o della verifica di conformità (se trattasi di servizi o di forniture). In tal caso l'impegno deve essere imputato con riferimento all'anno di approvazione dei suddetti documenti.

Art. 9 - Riduzione degli incentivi a fronte di incrementi dei costi e dei tempi previsti

1. L'incremento dei costi inizialmente previsti nei documenti di programmazione e nel quadro economico del progetto esecutivo, avvenuto in assenza di adeguata giustificazione, comporterà l'applicazione di una penale pari allo 0,1% del compenso spettante per ogni punto percentuale di incremento dei costi e fino ad un massimo pari al compenso spettante, fatte salve le modifiche di cui all'art. 106, commi 1 e 2, del Codice approvate.

2. Nel caso in cui non vengano rispettati i termini per la conclusione delle attività come fissati nei documenti di programmazione e negli atti di nomina, l'incentivo spettante è ridotto nella misura dello 0,1% per ogni giorno di ritardo e fino ad un massimo di giorni trenta.

3. La somma che residua costituisce economia.

4. Ai fini dell'applicazione del comma 2 non sono computati nel termine di esecuzione i tempi conseguenti a sospensioni per gli accadimenti elencati all'art. 106, commi 1 e 2, del Codice dei contratti.

5. Non si applica la penale solo nei casi in cui sia dimostrato che le motivazioni del ritardo siano da imputare a fattori esterni non attribuibili al gruppo di lavoro. L'accoglimento della giustificazione del ritardo è disposta dal Segretario Comunale.

6. Non vi è la necessità di richieste di proroghe dei termini intermedi del procedimento qualora il RUP ritenga ragionevolmente che il ritardo evidenziato non vada a incidere sul termine finale stabilito in sede di incarico.

Art. 10 - Centrale Unica di Committenza

Al personale della Centrale Unica di Committenza, per l'espletamento dei relativi compiti, non viene riconosciuta alcuna quota dell'incentivo, essendo che dette attività vengono remunerate diversamente sulla scorta della convenzione appositamente sottoscritta dagli Enti.

Art. 11 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rinvia alla vigente disciplina di legge.

Art. 12 - Entrata in vigore e fase transitoria

- 1.** Il presente regolamento diventa esecutivo al termine dell'esecutività del provvedimento di approvazione e viene pubblicato sul sito istituzionale del Comune, fatta salva ogni altra disposizione di legge.
- 2.** Il presente regolamento si applica alle attività svolte a decorrere dal 01-01-2018 (rif. Legge n. 205 del 27 dicembre 2017).
- 3.** La quantificazione dell'incentivo relativo ad attività proseguite e concluse dopo la data del 01-01-2018 è determinata dal TPO su proposta del RUP.